



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 224
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 213/A, 214/A, 215/A, 216/A, 217/A, 218/A e 219/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 82pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Sergio IMPERATO, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI e della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Sergio IMPERATO, violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento ai punti 10, 13 e 26 del Regolamento dei Tornei Giovanili organizzati da società per la stagione sportiva 2013/2014, specificatamente richiamato dal punto 11.5 del Comunicato Ufficiale n.° 1, pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2013/2014, relativamente alle violazioni regolamentari riscontrate nello svolgimento del Torneo "COPPA GRONDONA" riservato alla categoria Esordienti B misti e Pulcini 1°, 2° e 3° anno, organizzato dalle Società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI e A.S.D. GOLIARDICAPOLIS, svoltosi dal 24 maggio al 10 giugno 2014;

società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI per responsabilità diretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio IMPERATO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Sergio IMPERATO e di € 100,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Franco Rava, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. ALBESE CALCIO e della società A.S.D. ALBESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco RAVA per non aver, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013 copia del verbale dell'assemblea con attribuzione cariche sociali per la stagione 2013/2014;

società A.S.D. ALBESE CALCIO per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1. C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco RAVA in proprio e nell'interesse della società A.S.D. ALBESE CALCIO, in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di giorni 14 di inibizione nei confronti della Sig. Franco RAVA, e di € 667,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. ALBESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 596pf13-14 adottato nei confronti della Società A.S.D. TREZZANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

società A.S.D. TREZZANO CALCIO per responsabilità diretta in relazione alle violazioni regolamentari poste in essere del Sig. Costantino SESSA, Presidente della stessa società all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Costantino SESSA nell'interesse della società A.S.D. TREZZANO CALCIO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 di ammenda nei confronti della Società A.S.D. TREZZANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 173pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Roberto SALERNO, Presidente della Società A.C.F. TORINO e della società A.C.F. TORINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Roberto SALERNO per non aver, in violazione dell'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF depositato (o vigilato affinché fosse depositato) presso la Divisione Calcio Femminile, l'accordo economico sottoscritto con la calciatrice Simona Sodini per la s.s. 2011/2012 entro il termine previsto di 15 giorni dalla sua sottoscrizione;

A.C.F. TORINO per responsabilità diretta, per i comportamenti tenuti dal Presidente Sig. Roberto SALERNO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SALERNO in proprio e nell'interesse della società A.C.F. TORINO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione nei confronti del Sig. Roberto SALERNO e di € 600,00 di ammenda nei confronti della società A.C.F. TORINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1052pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO, Presidente della Società A.S.D. POL. CALCIO CURNO e della società A.S.D. POL. CALCIO CURNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 21, comma 3, delle NOIF, svolto contemporaneamente di fatto anche l'attività di collaboratore di segreteria per la Società A.S.D. POL. CURNO CALUSCHESE e aver predisposto, unitamente alla collaboratrice di segreteria delle due stesse società Sig.ra Clara Leffi, un modulo di tesseramento di un calciatore con vincolo pluriennale anziché quello annuale pattuito, recante in calce firme apocriefe del calciatore minorenni interessato e dei propri genitori;

A.S.D. POL. CALCIO CURNO per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti tenuti dal Presidente Andrea Maurizio Antonio GIORGIO e dalla collaboratrice Clara Leffi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. POL. CALCIO CURNO in qualità di Presidente e Rappresentante Legale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 di inibizione nei confronti del Sig. Andrea Maurizio Antonio GIORGIO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. POL. CALCIO CURNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 486pf13-14 adottato nei confronti della società A.C.R. MESSINA, avente ad oggetto:

A.C.R. MESSINA per responsabilità oggettiva, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal Sig. Francesco Di Paola, socio e consigliere di amministrazione all'epoca dei fatti della società A.C.R. MESSINA e titolare di una ditta individuale che ha quale attività l'acquisizione di scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C. accettando scommesse, peraltro a fini di lucro, sugli eventi indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.C.R. MESSINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 16.666,00 di ammenda nei confronti della società A.C.R. MESSINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA tesserato della Società U.S.D. CAVESE 1919 avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Claudio DE ROSA, violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver prima della gara CAVESE – LICATA del 4/05/2014 (campionato di Serie D – Gir. I), quale capitano della squadra, nell'occasione facente funzione di allenatore, posto in essere atti non conformi alle regole di correttezza, lealtà e probità soggiacendo alle pretese ed alla condotta illegittima tenuta da due individui estranei alla società ma riconducibili alla tifoseria locale, senza che ricorresse alcuna necessità derivante da obiettive condizioni di fatto, inserendo fra i titolari della squadra il terzo portiere sig. D'Amico Giuseppe, neppure convocato per la gara né compreso nella distinta dei calciatori che sarebbero dovuti scendere in campo, così aderendo alle ingiustificate richieste imposte dai predetti due individui senza informare di quanto stava accadendo gli Organi Federali e l'Autorità Giudiziaria

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio DE ROSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Claudio DE ROSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio